Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 aprile 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968
registro n. 16 Difesa, foglio n. 174

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCI

MEO Vincenzo di Giovanni Vito, classe 1920, da New York (U.S.A.). — Partecipava per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero con coraggio, spirito di sacrificio, piena dedizione alla causa della libertà. Si distingueva particolarmente nel corso di un duro ciclo operativo durante il quale affrontava con alto senso del dovere fatiche e pericoli. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

NUTI Giulio di Cristoforo, classe 1922, da Chitignano (Arezzo). — Militare in servizio all'estero, unitosi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con coraggio e spirito aggressivo. Nel corso di una vittoriosa offensiva, si prodigava con tutte le sue forze in duri combattimenti e, negli impetuosi assalti contro salde posizioni nemiche, trascinava col suo esempio i commilitoni, contribuendo validamente al successo. — Croazia (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

TUDICO Eugenio di Luigi, classe 1914, da Celano (L'Aquila). — Unitosi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con elevato spirito di sacrificio, coraggio non comune ed ardente amor di Patria. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-20 luglio 1944.

VALLUZZI Giacomo di Alessandro, classe 1920, da Pietrapertosa (Potenza). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero, distinguendosi ripetutamente per coraggio, spirito di sacrificio ed amor di Patria. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

ZAMMARETTI Alberto fu Domenico, classe 1913, da Cannobio (Novara). — Partecipava con alto spirito di sacrificio, coraggio e sprezzo del pericolo, a numerosi combattimenti nel corso di un duro ciclo operativo di lotta partigiana in territorio straniero. — Jugoslavia, 25 maggio-20 luglio 1944.

ZANFI Roberto di Armando, classe 1923, da Campogalliano (Modena). — Unitosi ai reparti partigiani operanti in territorio straniero, prendeva parte a numerosi combattimenti, distinguendosi per audacia e coraggio. Nel corso di un improvviso contrattacco nemico, col fuoco calmo e preciso della sua arma contribuiva validamente a respingere l'azione dell'avversario. — Quota 189 - Brezovac (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

ZANIRATO Angelo di Cesare, classe 1915, da Boara Polesine (Rovigo). — Volontario nelle formazioni partigiane in territorio straniero, si distingueva ripetutamente per ardimento e spirito di sacrificio nei duri combattimenti sostenuti nel corso di una furiosa offensiva nemica. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

ZAURI Mario fu Luigi, classe 1920, da Pescina (L'Aquila). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi ripetutamente in numerosi combattimenti per coscienete sprezzo del pericolo ed alto spirito di sacrificio. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

ZUCCHINI Oriade di Antonio, classe 1912, da Formignana (Ferrara). — In venti mesi di durissima lotta partigiana in territorio straniero, si distingueva per coraggio, alto spirito di sacrificio, dedizione incondizionata alla causa della libertà. Nel corso del ciclo operativo più duro, nei combattimenti spesso quotidiani contro un nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi, metteva in risalto belle doti di combattente. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

OTTONELLO Nicola di Francesco, classe 1919, da Masone (Genova). — Unitosi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con coraggio ed alto spirito aggressivo. Nel corso di una vittoriosa offensiva era tra i primi a lanciarsi all'assalto di munite posizioni nemiche, trascinando con il suo esempio i commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre-10 maggio 1945.

PACCHIEGA Giuseppe Antonio di Riccardo, classe 1911, da Villa Estense (Padova). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero con coraggio ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di un duro ciclo operativo, in incessanti combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi, metteva in luce ottime doti di combattente ed era di continuo esempio ai commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

SIMONELLI Bernardo di Marco, classe 1920, da Arce (Frosinone). — Fuggito dalla prigionia di guerra si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Portaordini di battaglione, nel corso di numerosi e duri combattimenti, assolveva brillantemente ai suoi compiti dando ripetute prove di coraggio e spirito di iniziativa. — Croazia (Jugoslavia), 12 aprile-9 maggio 1945.

SOAVE Cosimo di Michele, classe 1919, da Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone). — Liberato dalla prigionia di guerra, non esitava, benchè debilitato fisicamente, ad unirsi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Animato da alto spirito patriottico, in sette mesi di dura lotta, era di esempio ai commilitoni per coraggio, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Jugoslavia, 16 dicembre 1944-11 maggio 1945.

SPOTTI Enore di Giuseppe, classe 1913, da Torricella di Sissa (Parma). — Volontario nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con vivo ardimento. Nel corso dell'attacco a località accanitamente difesa dal nemico, si slanciava audacemente alla testa del suo reparto trascinando con l'esempio i commilitoni e contribuendo in modo determinante al successo dell'azione. — Tomislavov Dom - quota 1035 (Jugoslavia), 9 maggio 1945.

TOMEI Gerardo fu Antonio, classe 1911, da Agosta (Roma). — In lunghi mesi di lotta partigiana in territorio straniero, assolveva con elevate senso del dovere ed intrepido coraggio il servizio di corriere e partecipava con onore a ripetuti cruenti combattimenti. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

ZUMBO Vincenzo di Enrico, classe 1922, da Palizzi (Reggio Calabria). — Unitosi tra i primi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con coraggio ed alto spirito di sacrificio Si distingueva particolarmente durante un duro ciclo operativo nel corso del quale dava ripetute prove di slancio combattivo e di profonda dedizione alla causa per la libertà. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

(6987)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968.

Rinnovo della composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità, in occasione del rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 1968-1970, di procedere al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al predetto consesso, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del 29 marzo 1968 la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è così composta:

Presidente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

i presidenti delle sezioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali degli affari generali e del personale, della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. delle acque e degli impianti elettrici, delle opere marittime, dell'edilizia statale e sovvenzionata, delle opere igieniche, dei servizi speciali e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

Scanga prof. Francesco, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Bottalico prof. dott. Michele, direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pizzigallo dott. Vitantonio, direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del genio civile;

Canali prof. dott. ing. Lamberto, ispettore generale del genio civile;

Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;

Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;

Giangrossi dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;

Zoboli avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di idraulica presso l'Università degli studi di Napoli;

Ferrari prof. Paolo, assistente ordinario di costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Università degli studi di Napoli;

Guiducci prof. Roberto, esperto di urbanistica;

Muzzillo arch. Giuseppe, architetto;

Portoghesi prof. arch. Paolo, professore incaricato di letteratura italiana presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma;

Vittorini dott. ing. Marcello, ingegnere;

Piccioli dott. Alfonso, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1968
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 122

(7679)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 197, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 17.141, datata 31 ottobre 1967, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) - Unione provinciale di L'Aquila - prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i propri rappresentanti signori Corti Serafino e Ranieri Elio con i signori Cherubini Enrico e Muzzi Dante;

Decreta:

Art. 1.

I signori Cherubini Enrico e Muzzi Dante sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quali rappresentanti della C.I.S.L., in sostituzione dei signori Corti Serafino e Ranieri Elio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1968
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 382

(7724)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria, in Perugia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24748, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, col quale venne costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1965, n. 15431, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1965, registro n. 26, foglio n. 287, con il quale il dott. Achille Ciocca, all'epoca consigliere della Corte di appello di Perugia venne nominato presidente della commissione in parola;

Vista la nota 30 ottobre 1967, n. 1825 g. 10956 del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il citato dott. Ciocca a seguito della sua recente nomina a consigliere di cassazione è stato destinato ad altro incarico per cui occorre provvedere alla sua sostituzione nella presidenza della commissione succitata con il dott. Canzio Luchini, consigliere della Corte di appello di Perugia;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Canzio Luchini, consigliere della Corte di appello di Perugia, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dottor Achille Ciocca passato ad altro incarico.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione regionale in parola è attribuito al dottor Luchini un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1968
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 370

(7677)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, con sede in Potenza, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 363, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali la composizione del collegio stesso è stata modificata;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1964, n. 199, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1964, registro n. 11, foglio n. 301, con il quale il dott. Rocco Mancini, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, venne nominato presidente del collegio di che trattasi;

Vista la nota 13 marzo 1968, n. 2509, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata ha comunicato che la locale Corte di appello ha designato a presiedere il collegio in parola il dott. Giovanni Morfino in sostituzione del predetto dott. Rocco Mancini, collocato a riposo;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Morfino, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata con sede in Potenza, in sostituzione del dottor Rocco Mancini, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in parola è attribuito al dott. Giovanni Morfino un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1968
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 385

(7676)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei salari medi e dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Catanzaro:

Compagnia autotrasporti « Trasporti Veloci » - Nicastro:
Periodo di occupazione media mensile: 15 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.000;
Decorrenza: 1° maggio 1967.

Ferrara:

Gruppo trasportatori locali di Vigarano Mainarda:
Periodo di occupazione media mensile: 14 giornate;
Decorrenza: 1° giugno 1967.

Lecce:

Compagnia autotrasportatori « Fanin » - Cavallino:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.100;
Decorrenza: 1° marzo 1967.

Rovigo:

Libera carovana autotrasportatori Beverare:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.500;
Decorrenza: 4 febbraio 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7667)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Aggregazione del consolato generale del Libano alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dal consolato generale del Libano, tendente ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Considerata l'opportunità di applicare le misure dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*) allegata al testo unico citato con le modalità delle categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dal consolato generale del Libano è applicata la tabella *A*), con le modalità delle categorie professionali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Aggregazione del collegio per l'assistenza dei figli dei vigili del fuoco alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal collegio per l'assistenza dei figli dei vigili del fuoco, con sede in Buggiano (Pistoia) tendente ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente;

Ritenuta l'opportunità di applicare le misure dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*) annessa al testo unico citato, con le modalità delle categorie commerciali;

Decreta:

Articolo unico

Al personale dipendente dal collegio per l'assistenza dei figli dei vigili del fuoco, con sede in Buggiano (Pistoia) è applicata la tabella *A*), con le modalità delle categorie commerciali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificata dalla legge 17 ottobre 1961, n. 787.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(7669)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte nella provincia di Ferrara sotto forma di vitto e di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1967, come segue:

Vitto:
1 pasto: L. 6.500 mensili;
2 pasti: L. 13.000 mensili.

Alloggio:
L. 2.920 per i settori extra agricoli;
L. 3.600 per il settore agricolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(7663)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1957, con il quale è stata costituita la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della commissione dott. Angeleri Massimo con il dott. Ciampini Alfredo, a seguito della relativa designazione da parte della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il dott. Ciampini Alfredo è nominato componente della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del dott. Angeleri Massimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1968
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 350

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia belga di assicurazione « Royale Belge ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia belga di assicurazione « Royale Belge »:

Tariffa n. 18, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, di mensilità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro il quinquennio o il decennio stesso.

Roma, addì 13 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7674)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1968.

Sostituzione di un componente il comitato di cui agli articoli 24 e 33 della legge n. 131 del 28 febbraio 1967.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 24 e 33 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla citata legge 28 febbraio 1967;

Vista la nota n. 322035 del Ministero del tesoro, datata 12 luglio 1968, con la quale si comunica che il prof. Gaetano Stammati ha presentato le dimissioni dalla carica di presidente del comitato di cui all'art. 24 della sopra citata legge n. 131, a seguito della sua nomina a Ragioniere generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Ludovico Nuvoloni, direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro è nominato, in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, presidente del comitato di cui agli articoli 24 e 33 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(7670)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Erbusco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali:

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 maggio 1967 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il cono panoramico antistante il roccolo Bellavista nel comune di Erbusco;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Erbusco (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è formata da dolci pianori che salgono gradatamente verso la collina più alta della morena del lago d'Iseo, sulla quale sorge l'antico roccolo Bellavista, tuttora in efficienza fra i più caratteristici della località e anch'esso vincòlato; e che pertanto l'area in questione offre un naturale belvedere dal quale si può godere la vista del sopracitato roccolo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Erbusco, costituita dai terreni antistanti il roccolo Bellavista ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giu

gno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è formata dai seguenti mappali: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76, foglio n. 9 del catasto del comune di Erbusco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Erbusco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 15 *maggio* 1967

L'anno 1967, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Figurano all'o.dg. i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

ERBUSCO - Proposta di vincolo dei terreni antistanti il Roccolo Bellavista.

(*Omissis*).

La Commissione

Delibera a maggioranza, con il voto contrario del rappresentante del sindaco, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n 4 della legge 29 giugno 1969, n. 1497, sulla zona distinta dai seguenti mappali numeri 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 del foglio n. 9, del comune di Erbusco.

(7631)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina del Sacro Cuore nel comune di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 gennaio 1967 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina del Sacro Cuore nel comune di Ascoli Piceno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ascoli Piceno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a temini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricoperta di alberi di alto fusto, costituisce un quadro naturale e panoramico d'incomparabile bellezza, godibile dalla strada del centro storico;

Decreta:

La collina del Sacro Cuore sita nel territorio del comune di Ascoli Piceno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa nelle seguenti delimitazioni: strada provinciale per Venagrande fino all'incrocio con la strada della collina del Sacro Cuore; dal detto incrocio in linea retta allo spigolo nord-est della casa n. 39 di proprietà Terrani, prolungata fino all'incrocio con la congiungente lo spigolo della casa n. 47 di proprietà Marini e lo spigolo sud della casa Farina; detta linea congiungente lo spigolo sud della casa Farina prolungata fino all'incrocio con la via S. Emidio delle Grotte; da questo incrocio in linea retta allo spigolo ovest della casa n. 3 di proprietà Flaiani prolungata fino alla curva di livello 180; curva di livello 180 fino all'incrocio con la strada provinciale per Venagrande.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ascoli Piceno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 luglio 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 24

L'anno 1967 ed il giorno 27 del mese di gennaio, regolarmente convocata dalla soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita in Ascoli Piceno, presso la sede dell'amministrazione provinciale la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ASCOLI PICENO - Collina del Sacro Cuore.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi al secondo argomento all'ordine del giorno: Ascoli Piceno, collina del Sacro Cuore.

Il presidente della commissione illustra la situazione, rappresentando l'opportunità di sottoporre al vincolo la collina, elemento caratteristico del paesaggio ascolano, già compromesso in parte dalla presenza di due costruzioni e con pericolo dell'imminente costruzione di una terza.

La commissione si reca sopralluogo e dopo aver constatato effettivamente che la piccola collina, ricoperta di alberi di alto fusto, costituisce un quadro panoramico di effettivo interesse godibile dalla strada del centro storico, delibera all'unanimità di sottoporre al vincolo a norma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intera collina, secondo i seguenti confini:

strada provinciale per Venagrande fino all'incrocio con la strada della collina del Sacro Cuore; dal detto incrocio in linea retta allo spigolo nord-est della casa n. 39 di proprietà Terrani, prolungata fino all'incrocio con la congiungente lo spigolo della casa n. 47 di proprietà Marini e lo spigolo sud della casa Farina; detta linea congiungente lo spigolo sud della casa Farina prolungata fino all'incrocio con la via S. Emidio delle Grotte; da questo incrocio in linea retta allo spigolo ovest della casa n. 3 di proprietà Flaiani prolungata fino alla curva di livello 180; curva di livello 180 fino all'incrocio con la strada provinciale per Venagrande.

La commissione esprime il voto che eventuali costruzioni sul versante nord non devono emergere con la loro parte più alta sul crinale.

(7691)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa della « Società per azioni idroelettrica meridionale », con sede in Catania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Reppublica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692828 del 23 luglio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della « Società per azioni idroelettrica meridionale », con sede in Catania, via Antonino di Sangiuliano n. 256;

Visti i dati di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, e comunicati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catania con note n. 22745 del 23 ottobre 1967 e n. 7524 del 23 aprile 1968;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per azioni idroelettrica meridionale », con sede in Catania, via Antonino di Sangiuliano n. 256, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società per azioni idroelettrica meridionale », con sede in Catania, via Antonino di Sangiuliano n. 256, è trasferita all'Ente nazionale per la energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Società per azioni idroelettrica meridionale », con sede in Catania, via Antonino di Sangiuliano n. 256, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7672)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIV Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento - MITAM », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIV Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento - MITAM » che avrà luogo a Milano dal 17 al 20 ottobre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° agosto 1968

p. *Il Ministro*: SAVIO

(7656)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1968.

Sostituzione di due componenti del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 403 del 4 luglio 1968 del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, con la quale si comunica che:

il prof. Vincenzo Marotta è stato designato, quale rappresentante dei lavoratori, a sostituire l'on. Natale Pisicchio, eletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

il sig. Tommaso Sicolo è stato designato a sostituire, quale rappresentante dei lavoratori, l'on. Giuseppe Gramegna, eletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di operare, in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, quale rappresentanti dei lavoratori, i signori:

Marotta prof. Vincenzo in sostituzione dell'on. Natale Pisicchio;

Sicolo Tommaso, in sostituzione dell'on. Giuseppe Gramegna;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7657)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa « Baratto Marco - gruppo idroelettrico », con sede in Segusino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692833 del 29 maggio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Baratto Marco - Gruppo idroelettrico », con sede in Segusino (Treviso), via Molini n. 1;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1966 e 1967, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Treviso, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1966 e 1967 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Baratto Marco - Gruppo idroelettrico », con sede in Segusino (Treviso), via Molini n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Baratto Marco - Gruppo idroelettrico », con sede in Segusino (Treviso), via Molini **n. 1**, è tra-

sferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963. n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Baratto Marco - Gruppo idroelettrico », con sede in Segusino (Treviso), via Molini n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1968

(7673) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale campeggio sport » SINCAS, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone internazionale campeggio sport » SINCAS, che avrà luogo a Milano dal 27 al 29 ottobre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 agosto 1968

(7635) p. *Il Ministro*: SAVIO

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 403 del 4 luglio 1968, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. Mario Bucci è stato designato dall'Unione agricoltori a sostituire il prof. Alfredo Panerai, che ha rassegnato le proprie dimissioni quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato medesimo;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, il prof. Alfredo Panerai con il dott. Mario Bucci;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Bucci è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del prof. Alfredo Panerai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1968

(7692) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1968.

Nomina del direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Visto l'art. 31 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con decreti 28 maggio 1955, 13 settembre 1960 e 27 luglio 1964;

Considerato che il dott. Giuseppe La Barbera, nominato con decreto ministeriale 12 gennaio 1952 direttore generale del predetto istituto, ha rassegnato le dimissioni dall'anzidetta carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana:

Decreta:

Il prof. dott. Francesco Bignardi è nominato direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1968

(7785) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1968.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei», « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 1° agosto 1968

Il direttore generale: PINNA CABONI

(7652)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola di consumo « Irpinia », con sede in Montemiletto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1968, la società cooperativa agricola di consumo « Irpinia », con sede in Montemiletto (Avellino), costituita per rogito Nuzzolo in data 30 marzo 1959, rep. 5337, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giannelli Angelo.

(7689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 Mod. 241 D.P. — Data: 2 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Udine — Intestazione: Visintini Luigi nato a S. Giovanni al Natisone il 25 febbraio 1935 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. 241 D.P. — Data: 6 novembre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Foggia — Intestazione: De Sanctis Augusto Maria, Elvira, Anna, Aurora Da S. Marco Lamis — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 55.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,36
1 Dollaro canadese	579,05
1 Franco svizzero	144,117
1 Corona danese	82,675
1 Corona norvegese	86,997
1 Corona svedese	120,287
1 Fiorino olandese	171,485
1 Franco belga	12,424
1 Franco francese	124,925
1 Lira sterlina	1.487,725
1 Marco germanico	154,507
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	8,926

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria straniera

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. G. 937 in data 6 ottobre 1933, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Grabar, nato a Rozzo d'Istria il 19 dicembre 1896, e dei suoi familiari fra i quali pure il figlio Silvano, nato nel 1930, venne ridotto in forma italiana di « Garbari », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Visto il recente decreto prefettizio n. G/1/13/2-98 in data 19 febbraio 1968, con il quale — su istanza dell'interessato — il cognome del predetto venne ripristrinato nella forma originaria di « Grabar », mediante revoca del decreto del 6 ottobre 1933, descritto in epigrafe, e con estensione degli effetti della revoca anche nei confronti della moglie Maria Pernich;

Vista la domanda in data 23 novembre 1967 del figlio del predetto, Silvano Garbari, nato a Rozzo d'Istria il 22 novembre 1930, residente a Trieste in via Frà Pace da Vedano, 25, con la quale viene chiesto analogo provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. K. 8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Pola n. G. 937 di data 6 ottobre 1933, descritto in epigrafe, deve intendersi revocato anche nei confronti del figlio Silvano. In conseguenza di ciò, il cognome di Silvano Garbari è restituito nella sua forma originaria di « Grabar ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 luglio 1968

p. *Il prefetto*: MICELI

(7681)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a trentaquattro posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentaquattro posti di volontario nella carriera diplomatica per i seguenti indirizzi della carriera:

1) non specializzazione;
2) specializzazione in materia commerciale;
3) specializzazione in materia sociale;
4) specializzazione per il vicino oriente;
5) specializzazione per il medio ed estremo oriente.

Ciascun candidato può concorrere per un solo indirizzo.

Qualora non risultino fra i vincitori quattro specializzati in materia commerciale e tre in materia sociale, l'amministrazione si riserva la facoltà di specializzare taluni vincitori, a norma del secondo comma, punto *b*) dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, designandoli nel decreto di nomina, fino alla copertura dei posti sopra indicati. A tale scopo essa terrà conto anche delle indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice e degli elementi dedotti dal curriculum universitario, di cui all'art. 13, n. 3, nonchè di ogni altro elemento che possa dimostrare le particolari attitudini dei vincitori.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trentadue anni salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche o consolari o in economia e commercio o in scienze economico-marittime conseguita presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato, o laurea, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, in scienze politiche per l'oriente, o in scienze coloniali o in lingue e civiltà orientali indirizzo storico-politico. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università e di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a riserva di posti o a preferenze;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) a quale degli indirizzi (non più di uno) di cui all'articolo 1, intenda concorrere.

L'aspirante alla specializzazione commerciale o a quella sociale deve precisare se intenda sostenere, a norma dell'art. 5, la prova di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico;

11) se, a norma del successivo art. 7, intenda sostenere una prova facoltativa di lingua ed in quale lingua e se scritta od orale od entrambe.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete, irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte per coloro che concorrono a non specializzazione vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;
2) diritto internazionale pubblico;
3) economia politica e politica economica;
4) inglese (composizione con uso del vocabolario);
5) francese (composizione con uso del vocabolario).

Per coloro che concorrono alla specializzazione in materia commerciale, la prova scritta di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico, a scelta del candidato, è sostituita da una prova scritta di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

Per coloro che concorrono alla specializzazione in materia sociale, la prova scritta di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico, a scelta del candidato, è sostituita da una prova scritta di diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale, anche in relazione agli ordinamenti dei principali Paesi ed alle intese comunitarie.

Per coloro che concorrono alle specializzazioni per il vicino oriente e per il medio ed estremo oriente:

a) la prova scritta di storia moderna e contemporanea è sostituita da una prova scritta di storia e civiltà dell'area geografica di specializzazione;

b) la prova scritta di francese è sostituita da una traduzione, con uso del vocabolario, dall'arabo per i concorrenti alla specializzazione del vicino oriente, dal cinese per i concorrenti alla specializzazione del medio ed estremo oriente.

L'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

diritto pubblico costituzionale e amministrativo e cenni sulle principali costituzioni straniere; ,

geografia politica ed economica;

nonchè:

a) per coloro che concorrono a non specializzazione:

principi di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

storia delle dottrine politiche ed economiche;

b) per coloro che concorrono alla specializzazione in materia commerciale:

principi di diritto internazionale pubblico, se il candidato ha sostenuto la prova scritta di storia moderna e contemporanea, oppure storia contemporanea se il candidato ha sostenuto la prova scritta di diritto internazionale pubblico;

diritto commerciale;

c) per coloro che concorrono alla specializzazione in materia sociale:

principi di diritto internazionale pubblico, se il candidato ha sostenuto la prova scritta di storia moderna e contemporanea, oppure storia contemporanea se il candidato ha sostenuto la prova scritta di diritto internazionale pubblico;

sociologia;

d) per coloro che concorrono alla specializzazione per il vicino oriente e per il medio ed estremo oriente:

storia contemporanea (di carattere generale);

lingua francese.

L'esame orale nelle lingue estere obbligatorie e in quelle facoltative, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7

L'aspirante può chiedere di sostenere la prova facoltativa scritta, che consiste in una composizione con uso del vocabolario, in una delle seguenti lingue: tedesco, spagnolo, russo o anche francese se non costituisca per lui prova obbligatoria. Può chiedere altresì di sostenere la prova orale in una delle seguenti lingue: tedesco, spagnolo, russo.

Per ciascuna prova scritta e per ciascuna prova orale facoltativa il concorrente può conseguire il massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti, riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale facoltativa si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta:

di un presidente, scelto tra gli ambasciatori o gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe in servizio o a riposo, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, di un magistrato ordinario o amministrativo non inferiore a magistrato di Corte di cassazione o equiparato e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, i giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza stabiliti, fra l'altro, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, le cui disposizioni ricevono puntuale applicazione, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciato, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma:

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di poce è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionail che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio

militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare);

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

5) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1968

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1968
Registro n. 273, *foglio n.* 252

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America e il contributo ideologico europeo La comparsa degli Stati Uniti nella Comunità internazionale

2. La rivoluzione francese nelle sue cause economico-sociali, nella sua preparazione spirituale, nelle sue ripercussioni internazionali.

3. Napoleone e la sua politica egemonica continentale: aspetti innovatori nella vita della Società e dello Stato, con particolare riguardo all'Italia.

4. Il Congresso di Vienna e il riassetto politico-territoriale dell'Europa.

5. Gli ideali di libertà e di nazione e la crisi europea del 1848. Ripercussioni sulla vita politica e sociale nei vari Stati europei.

6. Il 1848 ed il 1849 in Italia: cause remote, correnti politiche ed esplosione rivoluzionaria. Evoluzioine del problema italiano nella politica europea.

7. L'unificazione italiana e l'opera del Cavour. Primo avvio amministrativo e finanziario dell'Italia unita.

8 L'unificazione tedesca. Francia, Germania e Gran Bretagna nel processo interno e nelle vicende internazionali della seconda metà dell'Ottocento.

9. La questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra di Crimea ed il Congresso di Parigi.

10. La Russia e i Paesi balcanici negli ultimi decenni del secolo XIX.

11. Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX. I Paesi dell'America Latina e la loro evoluzione.

12. Dalla rivoluzione industriale al sorgere del Socialismo. Dottrina e rivolgimenti sociali nei vari Paesi europei durante l'Ottocento.

13. L'età dell'imperialismo. Il fenomeno coloniale in Asia ed in Africa. La politica coloniale delle Potenze europee.

14. La politica estera italiana, dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

15. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.

16. Cause ed origini della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.

17. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.

18. L'Unione Sovietica. Dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.

19. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di unione europea e conferenza mondiale per il disarmo.

20. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.

21. L'Estremo oriente fra i due conflitti.

22. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.

23. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende politiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
24. L'ascesa demografica dei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
25. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.
26. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
27. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
28. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
29. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.
30. Il processo di unificazione europea.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

— I —

1. La Società internazionale e il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Origine storica ed evoluzione del diritto internazionale.
4. Indirizzi principali della dottrina.
5. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
6. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema itailano.

— II —

1. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
2. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
3. Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati negoziazione, ratifica, adesione, ecc.
4. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi.
5. Interpretazione dei trattati.
6. Estinzione e revisione dei trattati.
7. Atti unilaterali.
8. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
9. L'analogia ed il problema delle «lacune» del diritto internazionale.

— III —

1. La personalità giuridica internazionale in generale.
2. Gli Stati: origine e trasformazione. Successione.
3. Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
4. Riconoscimento degli Stati e dei governi.
5. Insorti, governi in esilio, comitati nazionali.
6. Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano.
7. Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.
8. Condizione internazionale degli individui.
9. Problema della personalità delle unioni di Stati.
10. Capacità giuridica e capacità di agire.
11. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti.
12. Capi di Stato e Ministri degli esteri.
13. Agenti diplomatici. Le missioni speciali.
14. Agenti consolari.

— IV —

1. Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. «status» giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
2. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione.
3. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri per gli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari e agli agenti consolari.
4. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

— V —

1. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale) *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo.
2. L'alto mare.
3. I fiumi internazionali.
4. Lo spazio esterno.
5. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici.

— VI —

1. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
2. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea su diritti dell'uomo.
3. Le minoranze.
4. Limiti internazionali all'esercizio della sovranià nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

— VII —

1. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
2. Le alleanze.
3. Le confederazioni di Stati.
4. Le Nazoni unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura della organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
5. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
6. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
7. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

— VIII —

1. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
2. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

— IX —

1. Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.
2. Controversie internazionali. Nozione.
3. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables.
4. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Mozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare, dei procedimenti previsti dal patto della Società delle Nazioni e dalla Carta delle Nazioni unite.
5. Procedimenti c.d. «risolutivi» (ad esito vincolante). L'arbitrato.
6. La Corte internazionale di giustizia e il regolamento giudiziario.
7. L'inchiesta.

— X —

1. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.).
2. Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi.
3. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra.
4. L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici.
5. La neutralità.
6. Le forme di violenza «diverse» dalla guerra.
7. Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Carta delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali.
8. La legittima difesa.
9. I crimini contro la pace e contro l'umanità.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica

1. L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali: la funzione degli schemi teorici (modelli) nell'analisi dei fatti economici. Equilibrio parziale e generale. Unità elementari ed aggregati economici. Analisi statica, stazionaria e dinamica.
2. Il mercato e le sue forme: analisi comparata della pura concorrenza, del monopolio assoluto e delle forme imperfettamente concorrenziali e oligopolistiche.
3. Gli operatori economici: il consumatore individuale e il suo comportamento in relazione alle differenti forme di mercato. La domanda individuale e curve collettive di domanda, il risparmio individuale e sociale.

4. Gli operatori economici: l'imprenditore e il suo comportamento in relazione alle varie forme di mercato. Le leggi della produttività. La tipologia dei costi di produzione. La tipologia delle imprese e le loro motivazioni. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne. Equilibrio della impresa. La curva di offerta.

5. La formazione del prezzo dei prodotti nelle diverse condizioni di mercato. I prezzi dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario.

6. Il flusso del reddito e i vari metodi per la sua misurazione. Bilancio economico nazionale. L'analisi del processo di formazione del reddito nazionale. Il livello di equilibrio del reddito nazionale.

7. Moneta e credito: il processo di creazione di credito. La domanda di moneta e le sue determinanti. L'offerta di moneta e le sue componenti. Il livello dei prezzi. Inflazione e deflazione, nelle determinanti analitiche e nelle principali esperienze storiche.

I presupposti e gli effetti del commercio internazionale. Commercio internazionale e cambi esteri. Tipologia delle bilance contabili delle relazioni economiche con l'estero. Il commercio internazionale come componente esterno del flusso del reddito.

9. Fluttuazioni e sviluppo. Spiegazioni e metodi di misurazione dell'andamento ciclico. Le diagnosi congiunturali. Fattori esplicativi dei fenomeni di sviluppo, sottosviluppo e dualismo economico.

10. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica

1. Obiettivi e strumenti e loro relazioni nei problemi di politica economica. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle decisioni di politica e la sua espressione formale.

2. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

3. Concentrazione economica e azione pubblica. Aspetti tecnologici e aspetti monopolistici del fenomeno della concentrazione tecnica e finanziaria. Intese e posizioni dominanti. Le legislazioni antimonopolistiche. La posizione del settore distributivo.

4. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

5. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ed azione economica pubblica.

6. Gli strumenti essenziali della politica economica contemporanea e la scelta della loro più efficace combinazione: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi e altri controlli diretti.

7. La politica internazionale, commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti del periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economicamente integrate. Il sistema aureo, le monete riserva e il problema della liquidità internazionale.

8. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dell'estero e all'estero

9. La politica commerciale italiana, negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali su basi bilaterali o multilaterali.

10. I problemi dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

TECNICA DEGLI SCAMBI E DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

1. Premesse.

Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. La genesi dell'economia di produzione per via di scambio

La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Gli aspetti generali del controllo.

Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico.

I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione.

L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario.

Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento.

Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. I regolamenti valutari.

Le aperture di credito.

Accordi multilaterali UEP e AME.

Il sistema delle valute di conto valutario.

Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.

8. Le negoziazioni in cambi a pronti e a termine.

9. I crediti bancari in valuta.

10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi; EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'O.C.S.E. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei.

La Zona di libero scambio.

Regime degli scambi fra i paesi della C.E.E.

DIRITTO DEL LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E DIRITTO SINDACALE, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ORDINAMENTI DEI PRINCIPALI PAESI ED ALLE INTESE COMUNITARIE

A. — *Ordinamento positivo italiano*:

1. I principi della costituzione: significato, origine ed attuazione. L'organizzazione dello Stato per il diritto del lavoro: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli istituti previdenziali ed assistenziali. I sindacati. Gli enti di patronato.

2. Le fonti del diritto del lavoro. Il contratto collettivo di lavoro e lo sciopero.

3. Il contratto individuale di lavoro. L'obbligazione di lavoro ed il rapporto di lavoro. Prestatore di lavoro ed imprenditore. Qualifiche professionali. Stipulazione del contratto di lavoro: collocamento ed assunzione obbligatoria. Validità ed efficacia del contratto di lavoro.

4. Svolgimento del rapporto di lavoro. Diritti e doveri delle parti del rapporto. Vicende del rapporto.

5. Estinzione del rapporto di lavoro. Varie forme di recesso. Limitazioni al recesso dell'imprenditore: la nuova disciplina dei licenziamenti. Effetti dell'estinzione del rapporto.

6. Tutela dei diritti del prestatore di lavoro. Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro. Prescrizione e decadenza.

7. Tutela previdenziale del prestatore di lavoro. Previdenza, assistenza e sicurezza sociale. Igiene e sicurezza del lavoro. La protezione del lavoro della donna e del fanciullo.

8. Le forme di assicurazione sociale. I principi caratteristici del sistema italiano di assicurazione sociale. L'automaticità delle prestazioni.

9. Le varie forme di assistenza dei lavoratori. L'assistenza legale del contenzioso. L'assistenza per la casa ai lavoratori. La cooperazione.

B. — *Nozioni comparate del diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale per i Paesi della Comunità Economica Europea con particolare riferimento a*:

1. I principi del diritto del lavoro.

2. Le fonti del diritto del lavoro.

3. Natura giuridica e poteri dei sindacati.

4. La contrattazione collettiva e lo sciopero.

5. La formazione professionale, la promozione sociale, la partecipazione del lavoratore alla gestione delle aziende.

6. Il rapporto individuale di lavoro.

7. I principi e le prestazioni essenziali della sicurezza sociale.

8. I principi essenziali del sistema di igiene e di sicurezza del lavoro.

9. Le vertenze di lavoro e la loro composizione.

C. — *Normativa internazionale*:

1. Decisioni e raccomandazioni in materia sociale della O.C.S.E. e del Consiglio d'Europa.

2. Principi, strumenti e norme di diritto del lavoro e di legislazione sociale delle Comunità europee.
3. Convenzioni ed accordi internazionali, concernenti l'Italia, in materia di lavoro ed emigrazione.

SPECIALIZZAZIONE PER IL VICINO ORIENTE - STORIA E CIVILTÀ

1. Maometto e l'avvento dell'Islam. Il Califfato. Il sorgere degli Stati autonomi. I fatimidi. Il Califfato omayyade di Spagna. I Turchi selgiuchidi. Fine del califfato abbaside ad opera dei mongoli (1258). Caratteri essenziali della letteratura araba classica.
2. Il Maghreb. Arabi e berberi in Africa ed in Spagna. I pirati barbareschi nella storia mediterranea.
3. L'impero ottomano: sua organizzazione politica ed amministrativa; fasi della sua espansione per grandi linee. Il dominio sugli arabi.
4. La campagna napoleonica in Egitto (1798). Sue conseguenze. L'autonomia dell'Egitto sotto i successori di Mohamed Ali. Il problema degli Stretti.
5. L'epoca coloniale: la Francia in Algeria, Tunisia, Marocco; possedimenti africani della Spagna; l'Italia in Libia; la Gran Bretagna in Egitto; il Sudan anglo-egiziano. Caratteristiche delle singole politiche coloniali. Valutazione di ciascuna di esse da parte degli indigeni.
6. La dissoluzione dell'Impero ottomano, gli accordi fra le Potenze dell'Intesa per la sua spartizione durante il conflitto ed il riordinamento del vicino Oriente al termine della prima guerra mondiale. I mandati. La lotta per la emancipazione del mondo arabo dalla tutela europea.
7. La repubblica turca; le riforme di Ataturk. Sua politica estera. L'odierna situazione politica, economica e sociale in Turchia.
8. La seconda guerra mondiale e le sue ripercussioni nei paesi arabi del vicino Oriente. Il movimento panarabo. La lega degli Stati arabi. L'indipendenza della Siria e del Libano. La costituzione dello Stato di Israele. Il colpo di stato militare in Egitto. Il patto di Baghdad. La crisi di Suez. La formazione della RAU. Il colpo di Stato in Iraq del luglio 1958. L'indipendenza della Libia, della Tunisia, del Marocco e dell'Algeria. Gli attuali orientamenti della politica estera dei paesi del mondo arabo ed i principali accordi diplomatici sui cui essa è imperniata.
9. Le riforme costituzionali, economiche e sociali nei Paesi arabi del vicino Oriente e dell'Africa mediterranea.
10. Elementi dell'economia dei paesi del vicino Oriente e dell'Africa mediterranea, Sudan incluso, con particolare riguardo alle loro relazioni economiche con l'Italia. Il petrolio nel Vicino Oriente e la sua estrazione.
11. Istituzioni musulmane. Sunniti, sciiti e kharigiti; loro divergenze intorno alla dottrina dell'imamato e in materia dogmatica. Sciiti zayditi, ismailiti e imamiti. I drusi e i yazidi. Gli ibaditi. Principi della fede musulmana. Le pratiche del culto. Le scuole giuridiche. La questione del Califfato. La mistica. Il modernismo musulmano.
12. La letteratura araba. Periodi, correnti, sviluppi. Difetti della letteratura nei paesi arabi attuali. Principali scrittori.
13. L'Iran dalla rinascita dell'iranismo nel IX secolo fino alla decadenza dello Stato tradizionale sotto i Cagiari. Lineamenti della letteratura persiana.
14. L'Iran sotto Reza Pahlevi padre e figlio. Fattori essenziali della vita politica dell'Iran odierno; problemi economici e sociali. La politica estera iraniana.
15. La conquista musulmana dell'India. I Ghaznavidi. I Ghoridi. Il Sultanato di Delhi. L'Impero Moghul. Gli Stati musulmani sorti dalla dissoluzione dell'Impero Moghul.
16. Stabilimenti portoghesi ed olandesi in India e in Indonesia. La Compagnia delle Indie britannica ed olandese. Linee generali della conquista britannica dell'India. La politica afghana del Governo inglese dell'India dal 1839 al 1919.
17. Le origini del movimento nazionale indiano (1858-1909). Il Congresso nazionale indiano e le sue vicende interne da Gokhale a Gandhi (1855-1935).
18. I musulmani indiani: l'opera organizzativa di Sayyid Ahmad e i loro rapporti con il Congresso fino al 1940.
19. Le riforme costituzionali indiane del 1909, del 1919 e del 1935. Come il Governo di Londra pervenne ad esse. La lotta per l'indipendenza indiana e per la creazione del Pakistan dal 1936 al 1947.
20. Le riforme strutturali dell'India e del Pakistan dal 1947 ad oggi: lineamenti delle politiche estere indiana e pakistana dal 1947 ad oggi. La Conferenza di Bandung ed il rinvio della Conferenza di Algeri.
21. Le basi teoriche della struttura sociale indiana tradizionale; i testi giuridici e politici, le caste, il sistema familiare.
22. La questione del Kashmir: posizione dell'India e del Pakistan, le decisioni dell'ONU e l'atteggiamento delle principali potenze. Gli accordi di Tashkent e la loro applicazione.
23. La creazione dello Stato afghano ed i suoi sviluppi fino ad oggi. La politica estera del goveno di Kabul.
24. Le economie dell'Afghanistan, del Pakistan e dell'India e loro rapporti con l'assistenza statunitense, occidentale, sovietica e cinese. I piani quinquennali nel Pakistan e nell'India. Il piano di Colombo.

SPECIALIZZAZIONE PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE
STORIA E CIVILTÀ

1. L'Iran dalla rinascita dell'iranismo nel IX secolo fino alla decadenza dello Stato tradizionale sotto i Cagiari. Lineamenti della letteratura persiana.
2. L'Iran sotto Reza Pahlevi padre e figlio. Fattori essenziali della vita politica nell'Iran odierno: problemi economici e sociali. La politica estera iraniana.
3. La creazione dello Stato afghano ed i suoi sviluppi fino ad oggi. La politica estera del governo di Kabul.
4. Linee generali della storia e della civiltà dell'India indù. Notizie sulle letterature sanscrita, bengali e hindi.
5. La struttura sociale indiana tradizionale e le sue basi teoriche. I testi giuridici e politici. Le caste e il sistema familiare nel passato e nel presente.
6. Linee generali della storia dell'India musulmana dal XII al XVIII secolo. Notizie elementari sulla letteratura urdu. Le basi religiose e giuridiche della struttura sociale islamica; con particolare riferimento al Pakistan.
7. Gli europei sulle coste indiane: portoghesi, olandesi, francesi. La dominazione britannica in India sotto la Compagnia delle Indie e sotto la Corona. Trasformazioni amministrative.
8. Il Congresso indiano ed il movimento musulmano. Gandhi e Jinnah. L'India nella prima metà del XX secolo.
9. L'India dopo il 1947. L'era di Nehru. Sviluppi istituzionali e ridistribuzione delle unità federali. Liquidazione dei possedimenti francese e portoghese. Il problema dei confini tibetani ed il contrasto con la Cina. L'India e l'equidistanza. I cinque punti del Panchila ed il loro declino. La nuova politica di New Delhi dopo lo scontro con la Cina.
10. Il Pakistan dopo il 1947. Instabilità interna e decadenza del parlamentarismo. L'opera di Ayyub Kan. Il conflitto con l'India per il Kashmir. L'accordo sui fiumi del Panjab. Il Pakistan nel patto di Baghdad e gli sviluppi recenti della sua politica, con speciale riguardo ai rapporti con la Cina, con l'Unione Sovietica e con gli Stati Uniti d'America.
11. Ceylon. Brevi notizie sulla sua storia. Singhalesi e Tamil: il problema della lingua.
12. I paesi di religione buddhista e di influenza culturale indiana: Birmania, Thailandia, Laos, Cambogia. Lineamenti della loro storia. Il colonialismo inglese e francese nella penisola indocinese. Riflessi politici, sociali e cuturali del buddhismo. La Birmania, i suoi problemi interni, la fissazione dei confini con la Cina. La Thailandia, la preminenza delle forze armate nella vita politica, i rapporti con gli Stati Uniti. Gli accordi di Ginevra del 1954 e la loro portata. La questione del Laos e la sua neutralizzazione. La Cambogia e l'opera del principe Sihanouk.
13. La Malesia dal 1867 al 1945, con particolare riguardo ai fattori politico-economici. Le tre nazionalità e loro rapporti, con particolare riguardo alla questione dei Cinesi. La nascita della Grande Malesia, la confrontazione con l'Indonesia, la secessione di Singapore e le intese con Giakarta del 1966.
14. L'Indonesia, sua storia e civiltà. L'influenza indiana e cinese. La penetrazione dell'Islam e la sua posizione presente. Cenni sulla letteratura giavanese classica. Il dominio olandese a Giava e sul resto dell'arcipelago: suoi sistemi amministrativi e le riforme. Il movimento nazionale indonesiano fino all'indipendenza (1949).
15. L'Indonesia dal 1950 ad oggi. Problemi sociali ed economici. La questione dell'Irian (Nuova Guinea occidentale). Gli avvenimenti del 1965 e del 1966 e loro portata. Nazionalismo, comunismo, ortodossia islamica ed altri fattori della vita politica. Cenni sulla letteratura indonesiana moderna.
16. Le Filippine e il loro sviluppo sotto l'influenza spagnola. Stati Uniti e Filippine, prima, durante e dopo l'occupazione giapponese.
17. La Cina antica e medievale. Sguardo generale alla sua storia, dalla fondazione dell'impero (221 a.C.) alla cacciata dei Mongoli (1368). Notizie generali sulla letteratura cinese classica.

18. La Cina sotto i Ming e i Mancesi fino alla guerra dell'oppio (1840). I missionari cattolici. I portoghesi sulle coste cinesi.

19. Decadenza e caduta della Cina imperiale. La penetrazione europea, le concessioni ed i diritti speciali, con particolare riguardo alle dogane cinesi. I trattati delle XXI Domande. La open door policy di Washington. La prima repubblica 1919-1949. Cenni sulla letteratura cinese moderna. La crisi manciuriana ed il conflitto con il Giappone. La Cina durante la seconda guerra mondiale. La Conferenza del Cairo. Gli Stati Uniti e la Cina.

20. L'avvento del comunismo in Cina. I problemi interni, economici e sociali. I rapporti con i paesi vicini: la questione di Formosa e delle isole costiere: la questione del Tibet: il conflitto in Corea e l'armistizio di Panmunjom. Il problema del seggio cinese all'ONU. Le colonie cinesi dei paesi dell'Asia sud-orientale e l'azione del governo di Pechino nei loro riguardi.

21. Il Vietnam come appendice della Cina e come paese di civiltà cinese. Il dominio francese e l'invasione giapponese. Il problema del Vietnam dal 1945 ad oggi, con particolare riguardo ai suoi aspetti internazionali.

22. I Mongoli nella storia. L'Impero di Gengis Khan e di Qubilai. Il dominio cinese. La Repubblica popolare mongola e la sua funzione come stato cuscinetto.

23. La Corea, la sua storia e la sua civiltà. Il dominio giapponese. La partizione del 1943 e il conflitto coreano.

24. Il Giappone, la sua storia e civilità. Cenni sulla letteratura giapponese. Il Giappone e la sua modernizzazione, dalla apertura del paese (1854) alla guerra con la Russia (1905).

25. Il Giappone dalla guerra con la Russia al 1945. L'alleanza con la Gran Bretagna, la partecipazione alla prima guerra mondiale, gli accordi per le isole del Pacifico con le Potenze dell'Intesa, i trattati delle XXI Domande, la questione dello Shantung alla conferenza della pace di Parigi, la Conferenza di Washington e le intese navali, la crisi manciuriana e la guerra contro la Cina, il Tripartito e l'aggressione agli Stati Uniti L'espansione giapponese in Cina e in Asia meridionale, con particolare riguardo al conflitto cinese ed alla seconda guerra mondiale.

26. Il Giappone in questo dopoguerra. La pace di San Francisco e le intese con gli Stati Uniti. Ripresa economica e sociale. La nuova espansione economica nel sud-est asiatico.

27. L'Unione Sovietica in Asia. Cenno storico sull'espansione russa in Siberia e in Asia centrale. La politica asiatica dell'URSS prima e dopo la seconda guerra mondiale.

28. I tentativi di creare organizzazioni pan-asiatiche. Il Piano di Colombo; la conferenza afro-asiatica di Bandung (1955); la SEATO.

Diritto pubblico costituzionale ed amministrativo e cenni sulle principali costituzioni estere

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8. L'amministrazione diretta locale.

9. Gli enti autarchici nazionali.

10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali, enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.

12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. La giustizia dell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

A. - Diritto internazionale privato

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazione.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

B. - Diritto interco in materia internazionale

I. *Diritto costituzionale*:

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2. La cittadinanza. Nozioni generali e di diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. *Diritto processuale civile internazionale*:

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. *Diritto penale e processuale penale internazionale*:

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. *Diritto tributario*:

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2. Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

Geografia politica ed economica

1. Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazione, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

Principi di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero

1. Cenni: sull'evoluzione del commercio internazionale; sulla genesi dell'economia di produzione per via di scambio; sulla progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. Cenni sull'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Cenni: sugli aspetti generali del controllo; sugli organi ad esso preposti e sui documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico.
I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione.
L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.
5. Il controllo valutario.
Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento.
Le compensazioni private e gli affari in reciprocità; loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.
6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione.
Intervento del sistema bancario.
7. Cenni: sulla liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'O.C.S.E.; sui contingenti di salvaguardia; sui recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei; sul regime degli scambi fra i paesi della C.E.E.; sulla zona di libero scambio.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE ED ECONOMICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica. (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel medio evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il Liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte Americane dei Diritti. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948.
11. La storiografia delle dottrine economiche.
12. Cenni sui principali aspetti del pensiero economico della antichità e del medio evo.
13. Il pensiero dei principali economisti classici (Smith, Ricardo, John Stuart Mill).
14. La reazione della Scuola storica e del marxismo al pensiero classico (Sismondi, Roscher, Knies, Hildebrand, Schmoller, Proudhon, Rodbertus, Marx).
15. Il marginalismo e l'equilibrio economico (Jevons, Menger, Bohm, Bawerk, Marshall, Pantaleoni, Walras, Pareto).
16. Principali teorie dei cicli, dell'occupazione e del reddito.

STORIA CONTEMPORANEA

1. L'Europa dopo la guerra franco-prussiana.
2. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
3. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
4. Cause remote ed origini diplomatiche della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
5. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero absburgico e fine dell'impero ottomano.
6. L'Unione Sovietica. Dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
7. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.
8. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
9. L'Estremo Oriente fra i due conflitti.
10. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
11. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende diplomatiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
12. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
13. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico militari. Scopi e propagande di guerra.
14. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
15. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
16. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
17. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefci.
18. Il processo di unificazione europea.

PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1. La società internazionale e il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Indirizzi principali della dottrina.
4. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
5. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.
6. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
7. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
8. Il diritto convenzionale.
9. Atti unilaterali.
10. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
11. L'analogia e il problema delle « lacune » del diritto internazionale.
12. La personalità giuridica internazionale in generale.
13. Gli Stati. Origine e trasformazione. Successione.
14. Stato e Governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
15. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti internazionali.
16. Condizione giuridica dei soggetti. I. c.d. « status » giuridici soggettivi (protettorato, vassaliaggio, neutralizzazione, ecc.).
17. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli Affari Esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
18. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
19. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
20. Le minoranze.
21. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.
22. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e le loro classificazioni.
23. Le alleanze.
24. La confederazione di Stati.
25. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura dell'organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
26. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
27. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
28. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.
29. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
30. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

DIRITTO COMMERCIALE

1. Nozioni e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Fonti del diritto. La codificazione.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti.
3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio; nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
4. Diritti di obbligazione. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.
5. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.
6. Contratto di trasporto.
7. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
8. Contratto di assicurazione. Legislazione in materia di istituti di assicurazione.
9. Contratto di mandato: contratti di commissione, di spedizione, di agenzia.

10. L'impresa: l'imprenditore, l'agente. Le imprese commerciali. La società: concetti generali, elementi costitutivi del contratto di società. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi.

11. Diritti sui beni immateriali: proprietà industriale, letteraria ed artistica, marchi, disegni, modelli e brevetti.

12. Titolo di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

13. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

14. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

15. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

16. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazioni dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

17. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi, garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

SOCIOLOGIA

1. La ricerca sociologica; la non dissociabilità di oggetto e metodo della ricerca; le fasi della ricerca.

2. L'inchiesta e l'intervista; l'inchiesta sociologica; la « cultura » come modello descrittivo; unità di indagine e presupposti; il gruppo di ricerca; l'inchiesta come analisi dialettica; l'inchiesta come impresa personale; l'approccio simpatico o partecipante: l'importanza dell'intervista; i compiti dell'intervistatore; i principali tipi di intervista; l'intervista non strutturata; l'intervista non direttiva; l'intervista focalizzata; l'intervista guidata; l'intervista informale; l'intervista con questionario; l'intervista con campione; la validità scientifica dell'intervista con campione.

3. La funzione sociale della sociologia: la sociologia come scienza critica; la sociologia e i fini dell'azione sociale; il sociologo come testimone; la sociologia come strumento di demistificazione; sociologia e marxismo; la sociologia e la politica sociale.

4. Sociologia politica e scienza politica: definizioni preliminari; controversie metodologiche e questioni di sostanza; sviluppo storico della sociologia politica; la comunità politica; concetto di regime politico; tipologia; consensus e potere perchè gli gli uomini obbediscono; teorie esplicative del potere; potere, autorità, dominio in Max Weber; la triplice tipologia weberiana; potere tradizionale, legale-burocratico, carismatico; critica; la scuola elitistica italiana: il concetto di « classe politica » in G. Mosca, la « circolazione delle élites » in V. Pareto; la sociologia dei partiti politici: dal partito d'opinione al partito di massa; il partito politico come organizzatore dell'opinione pubblica; programma, struttura, « democrazia interna »; le principali acquisizioni della sociologia elettorale; osservazioni critiche e prospettive.

(7617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 1° settembre 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale, è composta come segue:

Presidente:

Campanella prof. Domenico, direttore generale.

Membri:

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Palmisano Pugliese prof.ssa Elsa, ordinaria di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Licata dott. Vincenzo, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro;

Bulgarelli dott. Paolo, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore principale del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 8, *foglio n.* 107

(7613)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12814, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 263, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del servizio impianti elettrici;

Vista la propria deliberazione n. 79/P.2.1.1 del 18 marzo 1968, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a cinquanta posti di capo tecnico in prova, citato nelle premesse, è nominata la seguente sottocommissione esaminatrice:

Zanghì dott. ing. Giuseppe, ispettore capo, membro;
Bruno dott. ing. Salvatore, ispettore capo, membro;
Pezzi dott. ing. Oreste, ispettore principale, membro;
Cialdini dott. Gaetano, ispettore principale, membro;
Traversa prof. Luigi, insegn. istituto tecnico, membro;
Iovine prof. Vittorio, insegn. istituto tecnico, membro;
Boarelli Elio, segretario capo, segretario

Roma, addì 9 luglio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(7548)

Revoca della nomina della sottocommissione esaminatrice, del compartimento di Venezia, per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico. e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 800 posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina della commissione e della sottocommissione esaminatrice compartimentale per il cennato concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956, il quale stabilisce che le commissioni esaminatrici possono essere integrate da sottocommissioni qualora i candidati che abbiano superato le prove scritte superino i 1000;

Considerato che nel compartimento di Venezia (per il quale. con la citata deliberazione 168/1967, è stata nominata anche una sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del ripetuto concorso) il numero dei candidati presenti alle prove scritte è stato soltanto di 690;

Delibera:

E' annullata la nomina della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Venezia per il pubblico concorso citato nelle premesse.

Roma, addì 12 luglio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(7608)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1175/6-Amm. del 6 marzo 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 5596/6-Amm. del 3 novembre 1967;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvato il giudizio finale della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato che ha dichiarato idonea la sola concorrente Federici Maria Francesca assegnandole punti 50,2297.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 29 luglio 1968

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4978/6-Amm. in data odierna con il quale veniva approvato il giudizio finale della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La candidata dott.ssa Federici Maria Francesca idonea nel concorso di cui in narrativa è dichiarata vincitrice della condotta medica di Montenere del comune di Castel del Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Grosseto, addì 29 luglio 1968

Il medico provinciale: FINIZIO

(7614)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1968, n. **35.**

Norme per la concessione di agevolazioni al fine di facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 23 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) per l'assistenza finanziaria alle società sportive per lo svolgimento delle loro attività;

b) per l'assistenza finanziaria a manifestazioni sportive di largo interesse popolare.

Art. 3.

Il comitato tecnico per lo sport previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, sarà integrato da tre rappresentanti del mondo giovanile eletti dall'assemblea della consulta giovanile.

Art. 4.

Il comitato tecnico regionale per lo sport di cui all'articolo precedente ha il compito

1) di proporre di anno in anno la ripartizione dei fondi a disposizione tra i due tipi di intervento di cui al precedente articolo 2, nonchè eventuali ripartizioni, all'interno di essi, fra i vari settori;

2) di esprimere pareri in materia sportiva su richiesta dell'amministrazione regionale e di presentare voti e proposte diretti a sviluppare l'attività sportiva;

3) di proporre la linea del programma annuale di intervento dell'amministrazione regionale nel settore sportivo;

4) di esprimere il parere sulle manifestazioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Per l'assistenza finanziaria alle società sportive per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, potranno essere concessi alle società contributi rapportati all'importanza del ruolo sportivo da esse svolto, ed alla effettiva partecipazione popolare alle competizioni.

La concessione del contributo è condizionata alla approvazione, da parte dell'Assessorato regionale competente per lo sport, dei prezzi d'ingresso per gli ordini di posto popolari.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per favorire le attività sportive di atleti non professionisti nonchè la partecipazione popolare alle competizioni sportive.

La concessione dei contributi superiori a lire 15.000.000 è subordinata alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'ultimo bilanciò della società richiedente, che dovra essere allegato alla domanda di contributo, nonchè alla presentazione di un preventivo di spesa per l'anno sociale cui si riferisce il contributo del quale si chiede la concessione.

Le società che beneficiano dei contributi devono presentare all'Assessorato regionale competente per lo sport un documento consuntivo circa l'utilizzazione di contributi medesimi.

Non meno del 50 per cento dello stanziamento globale destinato agli interventi previsti dal presente articolo è riservato alla concessione di contributi annuali unitariamente non superiori a lire 15.000.000.

La concessione e la liquidazione dei contributi potrà aver luogo in una o più soluzioni.

Art. 6.

Per assicurare l'assistenza finanziaria alle manifestazioni sportive di largo interesse popolare, di cui alla lettera *b*), del precedente articolo 2, possono essere concessi agli istituti scolastici, alle società sportive e ai centri di promozione sportiva, contributi rapportati al numero degli atleti iscritti e partecipanti alla manifestazione, nonchè al suo rilievo sportivo.

L'importo unitario dei contributi non può essere superiore a lire 5.000.000 per manifestazione.

Le domande di contributo devono essere accompagnate da un preventivo di spesa sulla base del quale verrà concesso il contributo ed un primo anticipo sul contributo medesimo.

Il saldo del contributo è condizionato alla presentazione di un documento consuntivo di spesa, sulla base delle cui risultanze il contributo stesso verrà commisurato.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente per lo sport.

Art. 8.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, il cui stanziamento è aumentato di lire 200.000.000 e la cui denominazione è così modificata: « Contributi per facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo », ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Per far fronte al nuovo onere a favore del suddetto capitolo 13901 è stornata dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione la somma di lire 200.000.000.

Agli oneri gravanti sui bilanci per gli esercizi finanziari successivi si farà fronte con una quota del maggior gettito della imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 luglio 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1968, n. **36.**

Autorizzazione della spesa di lire 5 000.000 per lo svolgimento di una indagine tecnico-amministrativa sulla costruzione del palazzo del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 23 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000 per lo svolgimento della indagine tecnico-amministrativa sulla costruzione del palazzo del Consiglio regionale affidata ad una commissione di esperti altamente qualificati.

La misura degli emolumenti da liquidare ai componenti la commissione anzidetta è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, è istituito il capitolo 11164 così denominato: « Spese per emolumenti e rimborsi per il funzionamento della commissione incaricata dello svolgimento dell'indagine tecnico-amministrativa sulla costruzione del palazzo del Consiglio regionale ».

A favore del predetto capitolo 11164 è stornata dal capitolo 25503 dello stesso stato di previsione la somma di lire 5.000.000.

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al predetto capitolo 11164 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 luglio 1968

DEL RIO

(7615)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.